

Comune di Entracque (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO N. 2/2022 E ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ENTRACQUE PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA PER LA PRATICA DELLO SKI-ROLL”

Decreto Sindacale n. 02/2022 - Oggetto: Approvazione dell'Accordo di programma, per la “Realizzazione di una nuova pista per la pratica dello ski-roll sui terreni siti nell'area adiacente al centro sportivo Gelas” tra la Regione Piemonte ed il Comune di Entracque sottoscritto dalle parti.

IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Richiamata la Legge Regionale n. 8/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nell'ambito della quale sono stanziati le risorse per il finanziamento del “Fondo Accordi di Programma 2021”;

Richiamata la nota prot. n. 7531/A2106B con cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha delegato la dott.ssa Carla Villari, Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero, a rappresentare la Regione nel procedimento di Accordo in oggetto relativamente alle conferenze di avvio, svolgimento e conclusione del medesimo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 23/09/2020 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, il progetto definitivo per la “Realizzazione di una nuova pista per la pratica dello ski-roll sui terreni siti nell'area adiacente al centro sportivo Gelas” redatto dallo studio tecnico associato RGL, con sede in via G. Marconi n. 10, 12018 Roccavione e dall'arch. Igor Violino, con studio professionale in via Pascal n. 7/a, 12100 Cuneo per l'importo complessivo di Euro 700.000,00;

-il Comune di Entracque ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 novembre 2021 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. n. BU46S4 in data 18/11/2021;

- Con Decreto Sindacale n.16/2021 in data 24/11/2021 sono stati nominati: la Dott.ssa Fenoglio Laura in qualità di Responsabile dell'Accordo di Programma (R.A.P.) ed il geometra Girauda Stefania in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- che nel corso della Conferenza conclusiva in data 24 novembre 2021 le Parti (Regione Piemonte e Comune di Entracque) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione per l'Accordo di programma;

- Vista la D.G.R. n. 39-4190 del 26 novembre 2021 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma da parte della Regione Piemonte;

- Vista la Determina n. 62 del 07/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato la bozza dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Entracque per la “Realizzazione di una nuova pista per la pratica dello ski-roll sui terreni siti nell'area adiacente al centro sportivo Gelas”

PRESO ATTO che l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data 23/12/2021 ore 13:11:24 dal Sindaco del Comune di Entracque ed in data 09/02/2022 ore 12:49:31 dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA inoltre la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall' articolo 9 dell'Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 23/12/2021 ore 13:11:24 dal Sindaco del Comune di Entracque ed in data 09/02/2022 ore 12:49:31 dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, finalizzato alla realizzazione di una "Nuova pista per la pratica dello ski-roll sui terreni siti nell'area adiacente al centro sportivo Gelas".
2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 26 articoli ed ad esso allegato vi è la scheda intervento a far parte integrante e sostanziale;
3. di costituire a norma dell' articolo 9) dell' Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Entracque o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997
4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Entracque, 14/02/2022

Il Sindaco

Pepino Gian Pietro Matteo

Allegato al Decreto Sindacale

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ENTRACQUE PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA PER LA PRATICA DELLO SKI-ROLL"

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei "XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006", la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l'effetto di tale evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione ”PAR FSC 2007/2013” - di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Entracque ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- il procedimento di Accordo di programma, siglato in data 5 febbraio 2004 ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione della realtà turistico/impiantistica invernale;

- l’Intesa istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo mediante la sottoscrizione dell’Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per “Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti” sottoscritto il 29.07.2008 – Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Cuneo compreso nel “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte 2006”, art. 21 della L. 166/02;

- il procedimento di Accordo di programma, siglato in data 10 maggio 2019 ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato a “Potenziamento impianto di innevamento e nuovo impianto di arroccamento”;

le risorse messe a disposizione dai sopra citati Accordi di programma hanno consentito al Comune di Entracque l’attivazione di una serie di importanti iniziative volte al rinnovamento e potenziamento degli impianti di risalita a servizio dell’intero comprensorio sciabile presente sul territorio;

al fine di perseguire in maniera ancora più mirata gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano e di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà di Entracque, si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Entracque di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell’intervento per la realizzazione di una nuova pista per la pratica dello ski-roll;

con nota del 05.10.2019 il Comune di Entracque ha proposto l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

la DGR n 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Dlgs 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l’anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma, individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il “Miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e di fruizione dell’offerta turistica e sportiva”;

nell’elenco degli interventi previsti nell’allegato B della citata deliberazione, viene riportato il

Comune di Entracque con la “Realizzazione di una nuova pista di ski-roll”, in quanto la stessa consentirebbe il miglioramento della qualità dell’offerta sportiva di tale territorio con una ricaduta economica importante

- il progetto di fattibilità tecnico ed economica per la “realizzazione di una nuova pista per la pratica dello ski-roll” è stato approvato dal Comune di Entracque con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/08/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.”;

verificato che con Decreto Sindacale n. 16 ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Fenoglio Laura e del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geometra Giraudo Stefania;

CONSIDERATO

che il Comune di Entracque ha promosso, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 novembre 2021 e provvedendo alla pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18 novembre 2021;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 24 novembre 2021, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Settore Sport e Tempo Libero) e alla bozza del testo dell’Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell’Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1a), secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. 39-4190 del 26.11.2021 di approvazione della bozza dell’Accordo di programma; vista la D.C.C. n. 62 in data 07/12/2021 del Comune di Entracque di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 39-4190 di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

Il COMUNE DI ENTRACQUE rappresentato dal Sindaco Gian Pietro Matteo Pepino, domiciliato per la carica in Entracque Piazza Giustizia e Libertà, 2 in attuazione di quanto previsto con la D.C.C. n. 62 di seguito, per brevità citato come “Comune”

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse l’allegato 1a) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La “Scheda Intervento” è compilata all’interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2

Finalità dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto la “realizzazione di una nuova pista per la pratica di ski- roll” di cui all’

Allegati 1a), che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

Articolo 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Entracque;

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte
Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Entracque.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP) è la dott.ssa Fenoglio Laura in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Entracque.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto gli interventi di cui agli Allegati 1a) e 1b) e allegato 2);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore degli interventi" il Comune di Entracque;
- per "Intervento", i progetti di cui agli Allegati 1a) , 1b) e 1c);
- per "Piano degli interventi" l'allegato 2)
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Schede Intervento", le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma" (RAP), il soggetto designato dal Comune di Entracque per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto all'uopo individuato dal Comune di Entracque;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 700.000,00.

La Regione farà fronte, per l'importo di euro 350.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap 218401 del bilancio finanziario 2021-2023.

Il Comune di Entracque farà fronte, per l'importo di euro 350.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 7850/10/2 del Bilancio dell'Ente.

Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.

Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.

La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per il "realizzazione di una nuova pista per la pratica di ski-roll" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale

Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell’intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Entracque. Il RAP (Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3, autocertificazione attestante l’avvenuta approvazione dell’Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d’asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell’intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che i progetti esecutivi hanno recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- l’avvenuta consegna dei lavori all’impresa/e affidataria/e;

- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d’asta conseguito;

- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell’intero progetto a seguito dell’applicazione ribasso d’asta conseguito in sede di gara.

Qualora la realizzazione dell’intervento/i avvenga ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione dei collaudi/certificati di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3, autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo delle opere o della loro regolare esecuzione;

- l’ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia dei provvedimenti amministrativi di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e dei certificati di collaudo/regolare esecuzione;

- dimostrazione dell’avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.

Nell’ipotesi di attuazione delle iniziative mediante contratto di “Concessione”, “Partenariato pubblico privato”, “Finanza di progetto”, la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all’intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l’importo fatturato dal Concessionario/Operatore

economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei-Settore Sport e Tempo Libero.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Entracque, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

il soggetto attuatore dell'intervento:

a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione

delle occorrenti risorse umane e strumentali;

b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;

d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9

Collegio di vigilanza

E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Entracque o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. n. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11

Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere alla minor spesa ammessa.

Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione, e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20

Dichiarazione di pubblica utilità

Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui agli Allegati 1a), 1b) e 1c) e nel "Piano degli interventi" di cui all'allegato 2), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Entracque che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte – in originale firmato da Cirio Alberto

Comune di Entracque – in originale firmato da Gian Pietro Matteo Pepino

Allegati al presente Accordo:

- Scheda intervento